

## INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

### CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE e INTEGRAZIONI E ADEGUAMENTI VARI

Articolo 6 – Struttura organizzativa.

Il testo è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune di Costigliole Saluzzo è articolato nelle seguenti strutture apicali (servizi):

- Servizio tecnico, patrimonio, ambiente, edilizia urbanistica;
- Servizio finanziario tributi;
- Servizio amministrativo demografici segreteria
- Servizio polizia locale, commercio, pubblici esercizi

alle quali sono preposti, individuati dal Sindaco, funzionari di categoria D, salve le eccezioni contrattualmente stabilite. Gli uffici rappresentano le unità organizzative di secondo livello ai quali spetta la gestione nelle materie di competenza. La competenza s'intende attribuita per tutte le materie afferenti l'ambito tipico operativo dell'ufficio, salvo diversa organizzazione stabilita dall'ente. Gli addetti all'ufficio sono responsabili del procedimento per le materie gestite.

2. Permane in capo al Sindaco la titolarità delle funzioni di “datore di lavoro” ex d. lgs. N. 81/08. La Giunta comunale individua ulteriori servizi ai quali eventualmente preporre quali responsabili, componenti dell'organo esecutivo, individuati dal Sindaco. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del d. lgs. N. 267/2000 compatibilmente con le norme contrattuali vigenti per i segretari comunali.

3. Non essendo presenti figure dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'articolo 13 del CCNL funzioni locali 21.5.2018, secondo quanto specificato dall'articolo 17 del medesimo contratto, e norme integrative.

4. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello di inquadramento, come stabilito contrattualmente e per legge.

5. Ai titolari di posizione organizzativa spetta, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2018 il trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatti salvi gli emolumenti la cui corresponsione sia prevista dalla legge o dal contratto.

6. I criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini della definizione dell'importo dell'indennità di posizione, sono approvati con deliberazione della giunta comunale, previa proposta del nucleo di valutazione.

7. Gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata **triennale**.

8. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:

- cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per il compimento del limite massimo di età;
- revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate successivamente

9. L'attività professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di posizione organizzativa sono soggetti a:

- a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati;
- b) valutazione al termine dell'incarico;
- c) eventuale valutazione prima della scadenza per l'accertamento di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all'incarico o a quelli d'ufficio.

10. La valutazione è svolta sulla base del sistema di valutazione permanente approvato dall'ente;

11. La valutazione positiva annuale consente l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo il sistema di valutazione approvato dall'ente ed in vigore tempo per tempo.

12. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico è condizione necessaria per l'eventuale rinnovo.

13. L'esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

14. L'incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:

- a) valutazione annuale gravemente negativa. Per valutazione negativa si intende il mancato raggiungimento del punteggio minimo che dà diritto alla percezione dell'indennità di risultato
- b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa
- c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
- d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- e) intervenuti mutamenti organizzativi.<sup>15</sup>

15. La revoca dell'incarico di posizione organizzativa comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola categoria di appartenenza.

16. Salvo diverse disposizioni normative anche contrattuali, in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa, continuativa e superiore a 60 giorni, allo stesso è sospesa l'erogazione della relativa retribuzione di posizione.

17. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti.

18. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21/05/2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim, a decorrere dalla sospensione della retribuzione di posizione al titolare. La maggiorazione per incarico ad interim spetta per il solo periodo corrispondente alla sospensione della retribuzione di posizione al titolare
19. La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l'affidamento dell'incarico."

#### Articolo 6 bis – Disposizioni per il servizio di polizia locale

1. Fino alla istituzione in "Corpo di polizia municipale" ai sensi della legge n. 65/1986, il servizio è regolato dalle disposizioni di questo articolo.
2. E' assicurato al Sindaco, quale autorità posta al vertice dell'Amministrazione e in relazione ai poteri e ai compiti ad egli conferiti dalla legge, il diretto controllo dei profili organizzativi e funzioni del servizio di polizia (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo).
3. Per i restanti profili, è competente il responsabile del servizio nel quale è compresa la polizia locale.

#### Articolo 7: il testo è sostituito dal seguente:

##### "articolo 7 – unità di progetto

1. Il Sindaco può istituire unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti l'attività di programmazione dell'ente, affidandone la direzione ad un responsabile di servizio, previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie."

#### Articolo 8: il testo è sostituito dal seguente:

##### "Articolo 8 – competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi hanno le funzioni e competenze stabilite dalla legge. In particolare ad essi compete, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del d. lgs. N. 267/2000:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto

di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.”

Articolo 9: abrogato

Articolo 10: abrogato

Articolo 15 – segretario comunale.

Il comma 8 è così sostituito:

“8. E' individuato nell'ufficio del segretario comunale l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ferme restando le competenze previste per legge in capo ai responsabili dei servizi. E' facoltà dell'ente disporre la costituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari in forma associata, disciplinandone la composizione e funzionamento. Nel caso di ufficio monocratico costituito dal segretario, in caso di incompatibilità, assenza o impedimento, l'ufficio è costituito dal responsabile apicale di altro servizio, individuato per la circostanza dal Sindaco”.

Articolo 37 – Commissione esaminatrice

Il testo del comma 1 è così sostituito:

“1. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del responsabile del servizio a cui si riferisce l'assunzione. Essa è presieduta dal responsabile del relativo servizio (salvo che si tratti di componente dell'organo esecutivo, e in tal caso sarà presieduta dal segretario comunale), e composta da due ulteriori membri, secondo quanto specificato dalla normativa vigente in materia. In caso di indisponibilità di soggetti interni per presiedere, si ricorrerà a soggetto esperto di altra pubblica amministrazione”.

Il comma 2 è abrogato

Il comma 3 è abrogato

Articolo 55.

Al comma 1 è eliminata la parola “personale”.